



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n.1936/FLP10

Roma, 26 novembre 2010

NOTIZIARIO N. 60

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

USO DEL MEZZO PROPRIO: MA CHI PAGA LA BENZINA????

La Corte dei Conti della Toscana ritiene che debba pagarla il dipendente e chiede alla Corte di Cassazione a sezioni unite di pronunciarsi in merito. E i dipendenti pubblici continuano a fare i conti con l'incertezza.....

La telenovela del mezzo proprio inizia con il Decreto Legge 78/2010, ovvero la manovra finanziaria. Infatti, l'articolo 6, comma 12 del decreto abrogava l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 - che dava la possibilità alle amministrazioni di autorizzare i dipendenti l'uso del mezzo proprio - e l'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - che prevedeva l'ammontare dei rimborsi per la benzina del mezzo proprio.

Vi sono state numerose e fantasiose interpretazioni da parte delle amministrazioni e in ultimo la Circolare n. 36 del MEF ha chiarito che per i compiti ispettivi è possibile autorizzare il dipendente all'uso del mezzo proprio.

Basandosi, per l'appunto su quanto previsto dalla Circolare n. 36, la sezione della Corte dei Conti della regione Toscana, rispondendo ad una richiesta fatta dal Comune di Quarrata (PT), scrive un altro capitolo dell'annosa vicenda. La Corte ritiene infatti che sia possibile autorizzare l'uso del mezzo proprio e sia doveroso in questo caso l'assicurazione Kasko da parte dell'amministrazione medesima, ma non rimborsare le spese di benzina.

“A sostegno di tale assunto - recita la deliberazione n. 170 del 17 novembre 2010 della Corte dei Conti - vi è anche la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che conclude chiarendo: “l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio”.



Poiché la sezione della Corte dei Conti della regione Lombardia si era espressa in maniera contraria a quanto ritiene quella delle regione Toscana, quest'ultima ha chiesto di devolvere la questione alla Corte di Cassazione a sezioni unite che, speriamo, scriverà l'ultimo capitolo di questa telenovela.

Intanto i lavoratori pubblici aspettano di sapere se potranno o meno avere il rimborso della benzina o se saranno costretti a versare parte del proprio stipendio al..... loro datore di lavoro.

La deliberazione citata è allegata al presente notiziario e scaricabile dal nostro sito internet www.flp.it

LA SEGRETERIA GENERALE



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Cons. Gianfranco BUSSETTI	Presidente F.F
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Componente
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- 1°Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, 1° Ref. Laura d'Ambrosio;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 4 ottobre 2010 prot. n. 12663/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Quarrata, relativa alla disapplicazione dell'art. 15 della L. 836/73 e art. 8 della L. 417/78 inerenti il rimborso delle spese per missioni autorizzate, con auto del dipendente, nel limite del quinto del costo del carburante, alla luce dell'art. 6, comma 12 della L.122/10.

In particolare l'ente chiede di sapere se la norma dell'art. 6 citato si applichi anche agli enti locali, e di conseguenza se sussista o meno la disapplicazione dell'art. 41, comma 4 del

CCNL 14/09/2000 degli enti locali nella parte in cui prevede il rimborso di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km percorso e l'eventuale conseguente disapplicazione dell'art. 43 del medesimo contratto nella parte in cui prevede a carico dell'ente la stipula di una polizza a favore dei dipendenti autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio. In caso di risposta positiva si desidera sapere se:

- l'ente può autorizzare i propri dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio, senza rimborso con indennità chilometrica e con sollevamento da qualsiasi responsabilità da parte dell'amministrazione;
- l'ente debba recedere dalla polizza assicurativa Kasko attualmente in corso e se debba procedere o meno all'aggiudicazione della polizza attualmente pendente;
- al contrario, le abrogazioni di cui sopra, impediscano di fatto l'autorizzazione da parte del comune ad utilizzare il mezzo proprio per missioni da parte del dipendente.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, inoltre, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, infatti, ha natura necessariamente propedeutica all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e può riguardare solo questioni di carattere generale giuridico-contabile.

Nel caso di specie la Sezione considera i quesiti posti oggettivamente ammissibili, in quanto, riferiti in generale all'ambito delle misure per il contenimento della spesa di personale, che, pur non avendo ad oggetto una fattispecie strettamente contabile, attengono in linea più generale all'amministrazione di specifiche spese e quindi, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti. Si tratta, inoltre, di quesiti dotati del requisito di generalità ed astrattezza necessario per procedere ad una risposta da parte della Corte.

Il Collegio, inoltre, deve valutare se la questione sia suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione nomofilattica, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Sul punto, nel richiamare il parere rilasciato in data 12 ottobre 2010 dalla sezione Lombardia (deliberazione n.949/2010/PAR relatore Caruso) e rilevando che lo stesso giunge ad una diversa conclusione rispetto al presente parere si ritiene necessario rimettere la definizione ad una pronuncia di orientamento generale alle Sezioni Riunite di questa Corte.

In ogni caso, si svolgono le considerazioni di merito attinenti ai quesiti proposti. Il quesito principale riguarda l'art. 6, comma 12 della L.122/10 che stabilisce: *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*. La richiesta verte, in particolare, su quali norme contenute in contratti collettivi si debbano ritenere abrogate dalla citata disposizione.

Occorre considerare che l'abrogato art. 15 della L.836/1973 stabiliva: *"al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulta il più conveniente dei normali servizi di linea."*

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tali mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo."

Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere

consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica."

Bisogna, inoltre, analizzare anche la norma dell'art. 9 della L. 417/78, tutt'ora in vigore, che prevede: *"Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale".*

Tutto ciò premesso, in primo luogo, si osserva che il comma 12 dell'art.6 si applica anche agli enti locali, in virtù dell'espresso richiamo a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. D'altra parte, la norma stessa contempla specifiche e dettagliate ipotesi escluse dal rispetto dei limiti di spesa.

In secondo luogo, come premesso, la norma di cui all'art. 6 citato abroga le disposizioni "analoghe" a quelle previste dalla legge citata contenute nella contrattazione collettiva. Dato il tenore delle disposizioni legislative abrogate si deve ritenere che tra quelle pattizie di contenuto analogo rientri certamente l'art. 41 del CCNL, che disciplina la quantificazione dell'indennità chilometrica da corrispondere al dipendente, ma non la norma di cui all'art. 43 CCNL, riguardante l'obbligo per l'ente locale di stipulare una polizza assicurativa a vantaggio dei dipendenti autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio.

La *ratio* della norma di cui all'art. 6, infatti, anche in virtù della non abrogazione dell'art. 9 della L.417/78, non è quella di intervenire sull'istituto dell'autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue. Difatti l'art. 6 della legge 122/10 rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" si inserisce in quelle disposizioni indirizzate alla riduzione della spesa pubblica e persegue, pertanto, il solo scopo di abrogare le norme statali e contrattuali che disciplinino l'esborso economico a carico dell'ente pubblico.

A sostegno di tale assunto vi è anche la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che conclude chiarendo: *"l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio".*

Perciò, l'ente locale potrà autorizzare l'uso del mezzo proprio, ove ciò trovi convenienza per l'ente stesso rispetto ad altre soluzioni (ad esempio, rispetto al trascorrere la notte fuori a carico dell'ente o ad utilizzare un'auto di servizio nelle disponibilità dell'ente stesso), ma non

potrà procedere al rimborso della spesa per la benzina che resterà, pertanto, a carico del dipendente.

L'ente, inoltre, dovrà mantenere in essere l'assicurazione Kasko connessa all'autorizzazione del mezzo proprio o stipularne una nuova qualora necessario, considerando che ancora possibile concedere l'autorizzazione in discorso, anche se, in assenza di rimborso, i casi concreti saranno molto ridotti rispetto al passato.

TANTO PREMESSO

rilevando che sull'argomento diversa Sezione di questa Corte si è espressa in maniera difforme (parere Lombardia n. 949 del 12/10/2010) il Collegio ritiene che il quesito in esame possa rivestire carattere di questioni di massima di particolare rilevanza alla luce delle diverse interpretazioni.

DELIBERA

di proporre al Signor Presidente della Corte dei conti di volere deferire alle Sezioni Riunite la questione di massima ai sensi dell'art. 17 comma 31, del D.lgs. 78/09 convertito in L. 102/2009

DISPONE

che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della segreteria, all'ufficio di Presidenza della Corte dei conti.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2010

Il Presidente f.f.
f.to Gianfranco BUSSETTI

Il Relatore
f.to 1° Ref. Laura d'AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2010

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO